



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
DEL TRIBUNALE DI GROSSETO

Dott. Marco Mezzaluna all'udienza del 10 ottobre 2019 in camera di consiglio, a seguito di giudizio abbreviato, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

via | , nato il a con domicilio dichiarato in
Libero presente

Difeso di fiducia dall'Avv.to Michele COSTA del Foro di Grosseto, presente

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, art. 73, commi 1 e 4, DPR n. 309/1990, perchè, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del DPR n. 309/1990, deteneva illecitamente, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti di diverso tipo, già preconfezionate e precisamente:

- sostanza stupefacente del tipo Marijuana del peso complessivo lordo di gr. 112,00 suddivisa in n. 2 involucri in cellophane trasparente;
- sostanza stupefacente del tipo Marijuana del peso complessivo lordo di gr. 90,00 contenuta in un involucro in cellophane trasparente;
- sostanza stupefacente del tipo Marijuana del peso complessivo lordo di gr. 30,00 contenuta in un involucro con nastro adesivo di colore bianco;
- sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso complessivo lordo di gr. 54,00 contenuta in un involucro in cellophane trasparente con il sistema "sottovuoto";
- sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso complessivo lordo di gr. 10,08 contenuta in un involucro in cellophane trasparente con il sistema "sottovuoto";
- sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso complessivo lordo di gr. 74,00 contenuta in un involucro in cellophane trasparente con il sistema "sottovuoto";
- sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso complessivo lordo di gr. 110,30 contenuta in un involucro in cellophane trasparente con il sistema "sottovuoto";

IL GIUDICE
- Dr. M. MEZZALUNA -

SENTENZA
N. 227/2019

N. R.G.N.R. 18/2538
N. R.G.GIP 18/1850

Data del deposito
11/11/2019

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO
Dr. Nicola Morgantini

Data comunicazione ex
art. 15 D.M. 334/1989
al P.M.

Data comunicazione ex
art. 548 co. 3 cpp al
P.G. Firenze

Data irrevocabilità

Data comunicazione ex
art. 27 D.M. 334/1989
al P.M.

Data comunicazione ex
art. 28 D.M. 334/1989
all'Ufficio esecuzioni
Procura

Data inserimento SIC

N. _____
(recupero crediti)

- *sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso complessivo lordo di gr. 0,985 contenuta in un involucro in cellophane trasparente;*
- *sostanza stupefacente del tipo Oppio del peso complessivo lordo di gr. 21,4 contenuta in un involucro in cellophane trasparente con il sistema "sottovuoto";*
- *sostanza stupefacente del tipo Oppio del peso complessivo lordo di gr. 0,496 contenuta in un involucro in cartu stagnola.*

Fatto commesso in Grosseto il 21.08.2018

Il Pm conclude e chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 20000,00 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Il difensore conclude e chiede in via principale l'assoluzione perché il fatto illecito non sussiste per il reato di cui al comma 1 e con la stessa formula anche per il reato di cui al comma 4 eventualmente anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp, in via subordinata chiede l'applicazione del minimo della pena previa derubricazione del reato contestato nell'ipotesi di cui al quinto comma e previa applicazione delle attenuanti generiche.

IL G.U.F.
- Dr. M. NIZALUNA

MOTIVAZIONE

ha chiesto di definire il procedimento penale a suo carico per i reati previsti e puniti dagli artt.73 commi 1° e 4° DPR 309/1990, mediante il rito abbreviato. All'udienza del 10/10/2019 all'esito della discussione ed udite le conclusioni formulate dalle parti, è stata data lettura del dispositivo della sentenza di assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cpp.

FATTO E SVILUPPI PROCEDIMENTALI

Il fatto addebitato all'imputato è molto semplice e le indagini alla base della richiesta di rinvio a giudizio sono consistite in questo:

La Squadra Mobile della Questura di _____, informata da fonte anonima circa il fatto che l'imputato deteneva all'interno della propria abitazione una cospicua quantità di stupefacente del tipo marijuana ed hashish per la cessione a terzi, ha predisposto il 21 agosto del 2018 un servizio di appostamento in via _____, presso lo stabile al cui interno l'imputato occupava un appartamento. Individuato l'imputato nei pressi del suo domicilio, lo stesso è stato fermato e sottoposto a perquisizione unitamente alla sua autovettura, con esito negativo.

Gli agenti si sono allora recati all'interno dell'appartamento situato al terzo piano dello stabile, dove sono stati rinvenuti e sequestrati i diversi quantitativi di droga indicati nel capo d'imputazione oltre alla somma in contanti di € 3.411,50, suddivisa in € 2.960,00 occultati all'interno del tubo in metallo del porta abiti nell'armadio della camera da letto, in € 226,50 all'interno di un contenitore metallico nella camera da letto ed in € 225,00 nel portafoglio del _____. Gli agenti hanno, inoltre, rinvenuto e sequestrato una macchinetta marca LAICA per il sottovuoto e varie buste trasparenti per sottovuoto.

Sulla base di questi elementi di fatto il _____ in data 21/8/2019 è stato arrestato nella flagranza del reato contestato nel capo d'imputazione.

Nel corso del giudizio di convalida, conclusosi con l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG con cadenza quotidiana — successivamente revocata da questo giudice in data 22/2/2019 — il _____ ha dichiarato che lo stupefacente rinvenuto era di sua proprietà e che lo utilizzava per esclusivo uso personale, avendone fatto una scorta per il cui mantenimento e conservazione utilizzava le buste sottovuoto per la cui preparazione si serviva della macchinetta rinvenuta nel suo appartamento. Ha, inoltre, giustificato la somma rinvenutagli come provento della sua attività di _____ esercitata all'interno di una stanza nello _____

di _____ producendo a tal fine visura della Camera di Commercio per dimostrare l'esistenza della sua ditta individuale e la fattura per l'affitto della stanza ed il consumo delle utenze da lui pagata per l'attività svolta all'interno dello _____ di _____

Nessun'altra indagine è stata effettuata per individuare eventuali acquirenti della sostanza stupefacente, risultata essere, all'esito dell'analisi tecnica cui è stata sottoposta dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di _____, marijuana per complessivi grammi lordi 232, hashish per complessivi grammi lordi 249,365 ed oppio per grammi lordi 21,896.

All'esito del giudizio di convalida la somma di danaro sequestrata ed il telefono cellulare in possesso dell'imputato sono stati a lui restituiti con decreto del PM datato 20/9/2018, ritenendo che il mantenimento del sequestro probatorio sul telefono non fosse più necessario a fini probatori, al pari del sequestro sulle somme di danaro, in quanto non vi era certezza che fosse provento dell'attività di cessione a terzi della sostanza stupefacente (cfr. decreto a foglio 91).

IL G.U.P.
DE M. MIZALUNA

Si arriva così alla richiesta di rinvio a giudizio pervenuta a questo Ufficio in data 5/2/2019 ed all'udienza preliminare cui è già stata fatto riferimento.

VALUTAZIONE DELLE PROVE

Premesso in line generale che spetta all'Ufficio del PM fornire la prova della destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente, nel caso di specie si è in presenza di un processo indiziario circa la destinazione a terzi delle sostanze rinvenute all'interno dell'abitazione, fondato esclusivamente sul dato quantitativo e sulle altre circostanze di fatto sopra esposte.

Nessuna indagine, pur possibile nell'immediatezza dei fatti, è stata effettuata per esempio per identificare tramite il telefono cellulare e la semplice acquisizione dei tabulati, eventuali acquirenti della sostanza da poter successivamente sentire a sommarie informazioni, ovvero, ancor più agevolmente, per monitorare con un semplice servizio di osservazione e controllo l'eventuale presenza di soggetti che si recavano in quell'appartamento per acquistare la droga, come ipotizzato dalla PG sulla base della fonte anonima che li ha spinti ad agire.

Non rimane, quindi, che valutare la consistenza dell'accusa utilizzando il dato quantitativo della droga, di per sé comunque non esorbitante e che, quindi, costituisce preciso elemento indiziante ma non pienamente probante della destinazione a terzi della sostanza, oltre la presenza della macchinetta sotto vuoto per il confezionamento della droga, anch'esso elemento fortemente indiziante da valutare, unitamente al dato quantitativo, alla luce delle giustificazioni fornite dall'imputato circa l'uso personale ed il perché utilizzasse la macchinetta sotto vuoto, al fine di crearsi una scorta da utilizzare nel tempo evitando il deperimento della sostanza.

La presenza della somma di danaro in contanti in un primo momento sequestrata costituisce argomento neutro non utilizzabile per dare consistenza all'accusa, atteso che lo stesso PM ha disposto la sua restituzione in quanto non vi era la prova della sua provenienza, anche solo in parte, dall'attività di spaccio, tenuto conto della capacità reddituale dell'imputato, documentata sin dall'udienza di convalida, anche se le singolari modalità di occultamento della parte più consistente delle stessa, costituivano e costituiscono un elemento se non indiziante, certamente di forte sospetto sulla sua provenienza.

La preconditione, per così dire, della rilevanza della prova indiziaria è, come noto, la necessaria presenza di una pluralità di indizi: il legislatore si esprime, infatti, al plurale, richiedendo che gli indizi debbono essere "gravi, precisi e concordanti". Orbene, in tal caso la pluralità è rappresentata dalla presenza della plurima quantità di droga e dagli strumenti di confezionamento.

La gravità, venendo al primo requisito previsto dalla norma, attiene, invece, al grado di convincimento: è grave l'indizio che ha un elevato grado di persuasività, l'indizio consistente, resistente alle obiezioni e, quindi, attendibile e convincente. In tal caso la gravità degli indizi sopra individuati potrebbe resistere alla valutazione probatoria in quanto la scorta che l'imputato intendeva effettuare era comunque rilevante, tale da non convincere del tutto sulla sola destinazione al consumo personale, mentre la presenza della macchinetta per il sottovuoto e delle buste per il confezionamento costituiscono un indizio certamente convincente circa la possibile destinazione a terzi della droga. Anche le modalità di custodia della somma in contanti di € 2.960,00, occultati all'interno del tubo in metallo del porta abiti nell'armadio della camera da letto, sono fortemente sospette e potrebbero essere lette come la prova indiziaria della loro provenienza illecita (altrettanto non può però essere detto, sic et simpliciter, per le altre somme, custodite in modo usuale) e ciò nonostante l'avvenuta restituzione della somma all'imputato per difetto di prova della sua provenienza illecita, costituisca un forte argomento contrario alla deduzione sopra effettuata.

I problemi insorgono, tuttavia, quando si passa a valutare il quadro indiziario sopra riportato alla luce degli ulteriori due requisiti della prova indiziaria, ovvero la precisione e concordanza.

Quanto alla precisione, l'indizio preciso è quello non suscettibile di altre e diverse interpretazioni, mentre la concordanza implica che tutti gli indizi in possesso del giudice convergano verso la medesima conclusione e non si prestino, pertanto, ad interpretazioni tra loro difformi.

Nel caso di specie gli indizi sopra riferiti, a causa della evidente carenza investigativa da parte della PG, non sono né precisi né tantomeno concordanti:

1. La capacità reddituale dimostrata dall'imputato e la non palese esorbitanza del dato quantitativo (si sta parlando, infatti, di qualche etto di sostanza al lordo, nemmeno al netto, senza accertamento del grado di purezza e di concentrazione di principio attivo della sostanza), rendono comunque plausibile la diversa versione dei fatti fornita dall'imputato, al pari dell'esigenza di preservarne la freschezza mediante il confezionamento sottovuoto, per poi farne uso con comodo nel corso del tempo;
2. La presenza della somma di danaro è anche compatibile con l'attività professionale svolta (su ciò il PM si è già espresso favorevolmente restituendola all'imputato nel corso delle indagini), mentre le sospette modalità di occultamento della parte più consistente può anche essere spiegata con la volontà di evitarne la sottrazione da parte di malintenzionati.

La diversa ed altrettanto plausibile spiegazione alternativa cui si presta il quadro indiziario e la già più volte rilevata carenza della fase investigativa, che ben avrebbe potuto chiudere il cerchio con il semplice esame dei tabulati telefonici e l'identificazione di eventuali acquirenti da escutere a sommarie informazioni (tutte attività facilmente espletabili dopo l'arresto in flagranza per completare il grave quadro indiziario in quel momento esistente), costringono questo giudicante a prendere atto dell'insufficienza del quadro probatorio, con conseguente pronuncia assolutoria ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cpp.

P.T.M.

Visti gli artt.438 e segg., 530 comma 2° cpp

ASSOLVE

dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 240 cp ordina la confisca e distruzione della sostanza stupefacente (n. 368/2018) nonché la restituzione all'imputato della macchinetta per sottovuoto (reperto n. 369/2018).

Visto l'art. 544 cpp indica per il deposito della motivazione la data del 16 novembre 2019.

Così deciso in Grosseto 10/10/2019

IL G.U.P.

Dott. Marco MEZZALUNA

